mensile
d'informazione
sui problemi
migratori

nuova serie

selezione c.s.e.r.

"PASTORALIS MIGRATORUM CURA"

(Della cura pastorale dei migranti)

pubblicazione del
Centro Studi
Emigrazione - Roma
Via della Scrofa, 70
00186 Roma (Italia)
conto corr. postale 1/51255
tel. 65.38.37 - 65.68.048

supplemento di
"Studi Emigrazione,,

anno 1, n.4 - settembre 1969

PASTORALIS MIGRATORUM CURA

S O M M A R I O

pagina

Il nuovo documento sull'assistenza pastorale ai migranti..... 2

Lettera Apostolica (Motu Proprio) con la quale si stabiliscono le nuove norme per la cura pastorale dei migranti..... 6

Sacra Congregazione dei Vescovi: Istruzione sulla "Cura pastorale dei migranti"..... 8

Capitolo I° - Principi generali..... 8

Capitolo II° - La Sacra Congregazione per i Vescovi..... 14

Capitolo III° - Le Conferenze Episcopali nazionali..... 16

Capitolo IV° - Gli Ordinari del luogo..... 19

Capitolo V° - I Cappellani o Missionari dei migranti. I Delegati per i Cappellani o Missionari..... 22

Capitolo VI° - Religiosi e religiose..... 27

Capitolo VII° - La partecipazione dei laici..... 29

Note..... 33

IL NUOVO DOCUMENTO

SULL'ASSISTENZA PASTORALE AI MIGRANTI

Dall'"Exsul Familia" alla "Pastoralis Migratorum cura":

La Costituzione Apostolica "Exsul Familia", promulgata il 1 Agosto 1952, costituì il primo fondamentale documento sui problemi pastorali delle migrazioni, nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale. Essa mirava a costituire un'organizzazione per l'assistenza spirituale all'emigrato, tale da garantirgli gli stessi conforti religiosi che ciascun fedele trova nel proprio Paese.

Dal 1952 ad oggi ben 2.000 Sacerdoti vennero nominati, dalla S.Congregazione per i Vescovi, Missionari dei propri connazionali emigrati. Questa cifra può dare un'idea dell'estensione con cui venne applicata l'"Exsul Familia".

Dalla data della sua promulgazione ad oggi, però, profonde trasformazioni si sono verificate sia all'interno dei movimenti migratori, sia nelle strutture e nei metodi pastorali della Chiesa, così da rendere necessario un aggiornamento dell'"Exsul Familia".

Le trasformazioni delle migrazioni umane e le loro conseguenze sul piano pastorale.

I movimenti migratori del secondo dopoguerra furono caratterizzati da un'ampiezza senza precedenti e da una elevata percentuale, al loro interno, delle correnti migratorie politiche.

Le correnti politiche e quelle economiche, determinate dai disastri provocati nelle economie dei Paesi belligeranti, hanno avuto direttrici oltreoceaniche, riguardando generalmente gruppi umani interi, spesso senza speranza di ritorno, ed hanno quindi alimentato correnti migratorie di insediamento permanente.

Nell'ultimo decennio hanno invece cominciato a delinearsi nuove forme e nuove dimensioni nei movimenti migratori, che sul piano delle prospettive sembrano destinate a diffondersi sempre più. Tali sono, ad esempio, la libera circolazione della manodopera all'interno del Mercato Comune, le maestranze addette alle grandi opere pubbliche eseguite da Imprese Internazionali nel quadro dell'aiuto economico ai Paesi in via di sviluppo, le masse di studenti universitari stranieri che confluiscono nelle Università d'Europa e d'America, ecc.

Le differenze tra queste categorie sono di tale ampiezza che è difficile trovare un comune denominatore per tutte. Il concetto tradizionale di emigrato si è così modificato in modo tale da comprendere oggi i più svariati elementi che costituiscono il fenomeno della "mobilità geografica".

La preoccupazione pastorale della Chiesa è però uguale per tutti coloro che vivono in condizioni analoghe determinate dal loro trasferimento geografico, indipendentemente dalle cause e dalle motivazioni originanti tale trasferimento.

Il nuovo documento "Pastoralis Migratorum cura" non ha voluto perciò nè dare una definizione tecnica del migrante nè presentare un elenco delle diverse forme di migrazione, ma far confluire in un unico aspetto pastorale la diversità degli elementi componenti le migrazioni moderne.

Esso intende sottolineare le esigenze obiettive della persona umana emigrante, rilevando che la Chiesa vuol prestare quel tipo di servizio particolare che gli uomini in concreto le chiedono.

I mutamenti nelle strutture e nelle direttive pastorali della Chiesa nel periodo postconciliare. Loro inserimento nelle nuove norme.

L'intero Episcopato, per il principio della Collegialità, è corresponsabile nella soluzione dei problemi comuni. Ciò ha imposto nuovi compiti e funzioni alle Conferenze Episcopali, anche nel settore delle migrazioni: a questi compiti si richiama il nuovo documento, indicando alcune norme pastorali.

E' stata così messa in evidenza la responsabilità di quanti hanno la cura d'anime territoriale, Vescovi e Parroci, per la soluzione dei problemi dei migranti. D'altra parte il nuovo documento pone i Missionari dei migranti allo stesso livello del clero diocesano territoriale, accentuando così la corresponsabilità "in solidum" del clero territoriale e del clero missionario nella cura pastorale dei migranti.

Uno speciale capitolo riguarda la partecipazione dei religiosi all'assistenza spirituale dei migranti, alla luce dei principi conciliari che li vogliono collaboratori dell'ordine episcopale.

L'animazione cristiana dell'ordine temporale e la partecipazione dei laici alla missione della Chiesa trovano rispondenza in un capitolo nuovo, rispetto alla "Exsul Familia", sulla partecipazione dei laici alla pastorale nel mondo migratorio.

Infine lo spirito missionario ed ecumenico, su cui ha tanto insistito il Concilio, è posto in evidenza anche per quanto riguarda la cura pastorale delle migrazioni.

I mezzi con i quali il Documento intende promuovere la cura pastorale dei migranti.

La "Pastoralis Migratorum cura" comprende una introduzione in cui vengono riassunti alcuni principi generali desunti dai documenti conciliari e dai do-

cumenti pontifici recenti, e una seconda parte di carattere giuridico-pastorale.

L'introduzione indica alcuni diritti fondamentali della persona umana, il cui rispetto è condizione imprescindibile anche per l'efficacia della cura pastorale, sottolineando come l'interessamento della Chiesa si estenda ai bisogni dei migranti nella loro integralità.

La parte giuridico-pastorale colloca poi a diversi livelli le strutture giuridiche atte a garantire la cura pastorale dei migranti.

A livello mondiale opera la S.Congregazione per i Vescovi con i suoi due organi, consultivo ed esecutivo, che sono: il Consiglio Superiore e l'Ufficio dell'Emigrazione.

Rispetto all'"Exsul Familia", nel nuovo documento sono però notevolmente diminuiti i compiti attribuiti alla S.Congregazione per i Vescovi. Così, ad esempio, la nomina dei Direttori Nazionali, dei Direttori dei Missionari e dei Cappellani o Missionari dei migranti, spetta alle Conferenze Episcopali. L'erezione delle parrocchie nazionali (personali) e delle Missioni "cum cura animarum", spetta ai Vescovi.

A livello nazionale, per le Conferenze Episcopali, il nuovo documento prevede, a seconda delle esigenze, una Commissione per le migrazioni o almeno un Promotore Episcopale. Il Segretario della Commissione per le migrazioni copre la funzione di Direttore Nazionale.

Infine sul piano diocesano, è prevista la istituzione presso la Curia Vescovile, di un Ufficio per i Migranti, i cui compiti specifici sono:

- nella diocesi d'origine, la cooperazione con la Commissione Episcopale, l'elezione di sacerdoti idonei per essere messi a disposizione della stessa Commissione, la preparazione dei candidati all'espatrio, l'accoglienza ai rimpatriati, ecc.

- nella diocesi di immigrazione e di accoglimento, la ricerca di soluzioni appropriate per l'assistenza pastorale degli immigrati reclutando, attraverso le Commissioni Episcopali dei Paesi d'origine, sacerdoti connazionali.

Sul piano concreto delle strutture pastorali il documento enumera poi tutta una gamma di possibili forme di assistenza: Prelatura, parrocchia personale, "Missio cum cura animarum", ecc.

Il capitolo sui religiosi, pur rispettando gli Statuti dei singoli Istituti, sottolinea il carattere indispensabile della loro cooperazione (specie di coloro che hanno come scopo proprio l'assistenza ai migranti) in particolare nel settore culturale, caritativo e sociale.

Infine, per quanto riguarda i laici, vengono messe in rilievo le competenze loro proprie nel settore sociale, familiare e sindacale e nella formazione dell'opinione pubblica, come pure la loro collaborazione con il clero territoriale e missionario nella avengelizzazione dei fratelli migranti.

Alcuni problemi rilevanti affrontati nel nuovo documento.

L'estensione del concetto di migrante incide essenzialmente sulla tradizionale dottrina dell'integrazione, cui il nuovo documento non fa più alcun accenno.

Il concetto sinora tradizionale di "integrazione" dell'emigrato sembra destinato a scomparire quanto più la mobilità geografica internazionale delle persone diventa libera e caratterizzata da una nota di temporaneità e quanto più la società moderna, maturando le esigenze spirituali di rispetto della persona umana, diventa pluralistica.

L' "Exsul Familia" restringeva il concetto di migrante e, di conseguenza, il diritto di essere assistito nella propria lingua, alla prima e seconda generazione. Il nuovo Documento toglie tale restrizione: "Necessitas migrantibus curam exhibendi per totum tempus quod hoc utile sit, confirmatur". (P.I., Art. 12).

Il tempo utile dipende dalle esigenze soggettive dei migranti, che sono a loro volta collegate a diversi fattori di ordine sociale, culturale, ambientale.

E' compito e competenza del Vescovo, sulla base dei dati oggettivi e udito il parere dei Cappellani dei migranti o del loro Delegato, decidere se esista o no ancora la necessità della cura pastorale nella lingua madre.

E' importante notare però che l'integrazione sul piano religioso non può abitualmente essere dissociata dall'integrazione sul piano culturale e sociale. Qualsiasi comportamento religioso si esprime infatti attraverso i canali culturali e sociali propri di ogni persona, per cui risulta inefficace o rischioso lo sforzo di chi intenda accelerare, rispetto agli altri piani, l'integrazione dell'emigrato sul piano religioso.

E' in un'ottica di "servizio alla persona umana" che si dovrà scegliere la formula più adatta per far vivere l'immigrato in una vera comunità di fede, di culto e di carità , in un ambiente di reciproco rispetto delle culture e di valorizzazione degli aspetti pluralistici della vita di relazione.

"Tutti noi - dice S.Paolo - siamo stati battezzati in un unico Spirito per non formare che un corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e siamo stati tutti permeati del medesimo Spirito" (I Cor. 12,13-14).

LETTERA APOSTOLICA

(Motu Proprio)

con la quale si stabiliscono le nuove norme
per la cura pastorale dei migranti.

P A O L O P P. VI

La cura pastorale dei migranti ha sempre richiamato la materna attenzione e sollecitudine della Chiesa: in realtà nel corso dei secoli essa non ha mai cessato di aiutare in tutti i modi coloro che, come Cristo esule in Egitto con la famiglia di Nazareth, furono costretti ad emigrare in terre lontane dalla loro patria.

Testimonianza luminosa di tale premurosa sollecitudine della Chiesa rimane la Costituzione Apostolica Exsul Familia (1), pubblicata dal Nostro Predecessore PIO XII di v.m. il 1° agosto 1952, che, in ordine ai problemi delle migrazioni, deve essere considerata come il documento pontificio fondamentale di questi ultimi tempi.

La gravità e l'importanza del fenomeno non sfuggirono ai Padri del Concilio Ecumenico Vaticano II. Essi, nell'intento di organizzare in maniera più adeguata ed efficace l'assistenza spirituale ai migranti, esaminarono la questione in tutti i suoi aspetti, specialmente dal punto di vista religioso, in quanto intimamente connesso con il fine proprio della Chiesa, che è quello di operare per la salvezza delle anime.

Di fatto il Concilio Ecumenico, dopo aver raccomandato una particolare sollecitudine verso i fedeli, che per le condizioni in cui vivono non possono godere dell'assistenza ordinaria o ne sono privi del tutto, come avviene per moltissimi migranti, esuli e profughi, ha vivamente esortato le Conferenze Episcopali, specie quelle nazionali, ad occuparsi con tutta premura delle questioni più urgenti di tali persone ed a provvedere adeguatamente con opportuni mezzi e direttive, in concordia di intenti e di sforzi alla loro assistenza spirituale (2). Ed è ancora il Concilio a rivolgere queste raccomandazioni ai Vescovi: si mostrino premurosi verso tutti: di qualsiasi età, condizione, nazionalità, siano essi del paese, o di passaggio o stranieri (3).

Ora si comprende facilmente che non è possibile svolgere in maniera efficace questa cura pastorale, se non si tengono in debito conto il patrimonio spirituale e la cultura propria dei migranti. A tale riguardo ha grande importanza la lingua nazionale, con la quale essi esprimono i loro pensieri, la loro mentalità, la loro stessa vita religiosa. Naturalmente bisogna evitare che queste diversità e gli adattamenti secondo i vari gruppi etnici,

anche se legittimi, non si risolvano in danno di quell'unità a cui tutti sono chiamati nella Chiesa, come avverte S. Paolo: Tutti noi infatti siamo stati battezzati in un unico Spirito per formare un unico corpo. Giudei o Gentili, schiavi o liberi (I Cor. 12,13-14); Tutti voi infatti siete una sola cosa in Cristo (Gal. 3,28).

Era dunque necessario che questa Sede Apostolica, facendo proprie le sollecitudini del Concilio Ecumenico, offrisse ai Vescovi e alle Conferenze Episcopali l'opportunità di esercitare meglio l'assistenza spirituale verso i gruppi dei migranti, che non solo sono affidati, al pari degli altri fedeli, al loro pastorale ministero, ma per le speciali circostanze in cui vivono, richiedono anche una particolare premura, che appunto corrisponda ai loro bisogni.

D'altra parte le condizioni, notevolmente mutate, che presenta oggi il fenomeno migratorio, hanno reso sempre più urgente la necessità di rivedere le norme, precedentemente emanate per tale settore dalla Sede Apostolica, adeguandole ed aggiornandole secondo le nuove circostanze; bisogna cioè rinnovare e migliorare l'ordinamento e la struttura della cura pastorale dei migranti, in modo da far confluire utilmente in essa le molteplici esperienze del passato e la collaborazione di tutti. A questo scopo i Vescovi, in base alle varie circostanze di tempo e di luogo, potranno far ricorso ad alcune forme particolari di apostolato, già confermate dalla pratica pastorale. E poichè il campo tanto vasto dell'apostolato a favore a favore dei migranti esige la giusta comprensione di tutti e la fattiva unione di tutte le loro forze, è assolutamente necessario che, oltre ai sacerdoti direttamente impegnati in tale ministero, anche i religiosi ed i laici vi collaborino in concordia di intenti.

Pertanto, esaminata bene la cosa in tutti i suoi aspetti, dopo avere considerato attentamente i voti delle varie Conferenze Episcopali e dei Membri della Sacra Congregazione per i Vescovi, "Motu Proprio" ed in forza della Nostra Autorità Apostolica stabiliamo che le norme pastorali, relative all'assistenza spirituale dei migranti e contenute nella Costituzione Apostolica Exsul Familia, siano oggetto di opportuna revisione da parte della Sacra Congregazione per i Vescovi, alla quale perciò demandiamo l'incarico di promulgare delle norme mediante una speciale Istruzione.

Nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 15 Agosto dell'anno 1969, settimo del Nostro Pontificato.

---

(1) A.A.S. XLIV (1952), pp.649, ss.
(2) Decreto "Christus Dominus", n.18.
(3) "Ibid", n.16.

SACRA CONGREGAZIONE PER I VESCOVI

ISTRUZIONE

SULLA "CURA PASTORALE DEI MIGRANTI"

La Sacra Congregazione per i Vescovi, nell'intento di presentare agli Ordinari e ai Pastori d'anime alcune norme pratiche più rispondenti alle disposizioni pontificie, alle Costituzioni ed ai Decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II, nonchè alle esigenze del fenomeno migratorio moderno, ha ritenuto necessario aggiornare opportunamente la Costituzione Apostolica Exsul Familia (1).

Perciò, dopo avere ripetutamente consultato le varie Conferenze Episcopali, ha redatto la presente Istruzione, che i Padri della Sacra Congregazione per i Vescovi hanno esaminato, emettendo anche voto favorevole, nell'assemblea plenaria del 21 novembre 1968.

Il Sommo Pontefice Paolo VI, udito il Cardinale Prefetto della Sacra Congregazione per i Vescovi, ha poi approvato tale Istruzione con la Lettera Apostolica in forma di motu-proprio "Pastoralis Migratorum", in data 15 Agosto 1969 ed ha disposto che venisse pubblicata, stabilendo anche che le norme in essa contenute entrassero in vigore il giorno 1 del prossimo mese di Ottobre.

CAPITOLO I°

PRINCIPI GENERALI

1° - Nuove forme del fenomeno migratorio.

Nessuno ignora che la mobilità territoriale degli uomini da una nazione all'altra è divenuta ai nostri giorni, per molteplici cause, più facile ed ha assunto un ritmo più accelerato. Difatti il rapido progresso tecnico-economico, le mutue relazioni dei cittadini e delle nazioni, i rapporti sempre più ampi e frequenti di interdipendenza, la tendenza ormai diffusa nella società civile di favorire l'unità giuridica e politica della famiglia umana e, finalmente, il grande incremento raggiunto oggi dai mezzi di comunicazione, hanno creato nuovi più larghi spazi e aggiunto nuove forme alle iniziative di un tempo. (2).

Certo non mancano coloro che si recano ancora all'estero, perchè costretti da circostanze politiche o economiche. Ma sempre più numerosi sono coloro che lasciano la famiglia e la patria per stabilirsi altrove, attratti dallo sviluppo industriale e spinti dal desiderio della vita cittadina, favoriti in ciò dall'avviata cooperazione economica internazionale ed anche dalla più facile possibilità di cercare altrove un lavoro. A tutto questo bisogna poi aggiungere la collaborazione felicemente stabilitasi in campo scientifico e tecnico, specialmente presso i popoli in via di sviluppo, e la maggior frequenza di relazioni culturali, grazie anche alla fondazione su vasta scala di istituti internazionali ed alla possibilità che si offre a molti di frequentare le università straniere.

2° - L'unità della famiglia umana.

Da questa mobilità dei popoli deriva una nuova e più vasta spinta alla unificazione di tutte le genti e dell'universo intero, nella quale è facile scorrere "lo Spirito di Dio, che con mirabile provvidenza dirige il corso dei tempi e rinnova la faccia della terra" (3).

Le migrazioni infatti, favorendo e promuovendo la reciproca conoscenza e l'universale collaborazione, attestano e perfezionano l'unità della famiglia umana e confermano chiaramente quel rapporto di fraternità tra i popoli, per cui una parte dà e riceve simultaneamente dall'altra (4).

3° - Problemi connessi con il fenomeno migratorio.

Se però si riconoscono come opportune le ragioni ora esposte che favoriscono i movimenti migratori, non si può tuttavia negare che da essi emergono in pari tempo molti pericoli e difficoltà, dall'ampiezza stessa del fenomeno spesso aumentate o comunque per nulla diminuite. E' vero infatti che oggi crescono e si moltiplicano le relazioni sociali, ma non sempre esse promuovono la conveniente maturazione della persona e l'instaurazione di rapporti veramente personali. Di qui derivano molte difficoltà e dolori, "di cui l'uomo stesso è ad un tempo causa e vittima" (5).

In proposito bisogna soprattutto ricordare le gravi tensioni per le disuguaglianze economiche, i conflitti derivanti dalla diversità di indole e di tradizione, "ogni tipo di discriminazione nei diritti fondamentali della persona di carattere sia sociale che culturale, in ragione del sesso, della stirpe, del colore, della condizione sociale, della lingua o della religione", (6) e tutti gli atteggiamenti che si riferiscono ai pregiudizi storici e all'intolleranza politica o ideologica (7).

4° - Influsso sulla vita religiosa.

Tutti questi fatti, mentre toccano in profondità la struttura della intera società e della stessa famiglia, nonchè la stessa persona umana, provocano di solito non piccolo danno anche alla vita religiosa. L'esperienza dimostra che i fedeli, trovandosi in tali circostanze, forse per un'inadeguata "interiorizzazione" della fede, sono esposti al pericolo di allentare e grada

tamente abbandonare la pratica della vita cristiana. Può avvenire così che essi perdano il grande tesoro della fede fino ad allora praticata, e ciò suole verificarsi tanto più facilmente quanto più è messo in pericolo quel patrimonio umano e culturale, a cui di solito è strettamente legata la fede religiosa dei migranti. Ed è per questo che la Santa Madre Chiesa, costituita appunto "per render partecipi tutti gli uomini della salvezza operata dalla Redenzione (8),poichè"si sente realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia"(9), dimostra una particolare e continua sollecitudine verso quei figli, che per un motivo o l'altro lasciano la propria casa e si portano in altre regioni. Essa, adempiendo fedelmente il mandato ricevuto dall'Alto, non solo si sforza di offrire a tutti i migranti i conforti della religione, ma si adopera attivamente perchè siano ben definiti e rispettati i diritti della persona umana ed i fondamenti anche della vita spirituale(10).

5° - Rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

Indubbiamente "l'uomo - si badi-l'uomo integrale nell'unità di corpo e di anima" (11), è il fine principale della sollecitudine pastorale della Chiesa. Ma poichè la cura d'anime deve essere adattata alle necessità dei tempi, sembra assai opportuno richiamare ancora una volta i primi e fondamentali diritti della persona umana, sia perchè i supremi reggitori dei popoli li riconoscano e dopo averli riconosciuti li tutelino, sia perchè tutti i migranti si sentano inseriti nel complesso delle funzioni dei cittadini e della comunità e considerino attentamente i doveri da compiere.

6° - Diritto ad avere una patria.

Dalla natura sociale dell'uomo consegue che ogni uomo sia cittadino di uno stato e di una patria, a cui, oltrechè per ragione di stirpe e di sangue è collegato anche da vincoli di carattere spirituale e culturale (12).

Ora si vedono i primi e fondamentali diritti degli uomini, quando sia l'individuo sia i gruppi etnici, a motivo della diversità di stirpe o della differenza di religione o per altra causa, vengono privati della loro casa e della loro patria.

7° - Diritto all'emigrazione.

Va affermato il diritto naturale dell'uomo ad usare dei beni materiali e spirituali per "conseguire più pienamente e rapidamente la propria perfezione"(13).Quando invece uno stato, per la scarsezza di mezzi ed il grande numero di cittadini, non può mettere a disposizione dei suoi abitanti tali beni, o presenta condizioni che ledono l'umana dignità, l'uomo ha diritto ad emigrare, a scegliersi all'estero una nuova casa ed a procurarsi più degne condizioni di vita (14).

Tale diritto spetta in pieno non solo alle singole persone, ma alle intere famiglie. E per questo "nell'ordinamento delle migrazioni deve essere tutelata al massimo la convivenza domestica", (15) tenendo conto delle esigenze famigliari, soprattutto per quanto riguarda la casa, l'educazione dei figli, le con

dizioni di lavoro, la sicurezza sociale e gli oneri fiscali.(16).

Le pubbliche autorità negherebbero ingiustamente un diritto della persona umana, qualora si opponessero all'emigrazione o all'immigrazione o le creassero ostacoli (17), salvo che ciò sia richiesto da gravi ed obbiettivamente fondate ragioni di bene comune (18).

8° - A servizio del bene comune.

Anche se hanno diritto ad emigrare, "i cittadini devono ricordarsi che ad essi compete il diritto ed insieme il dovere di contribuire secondo le loro possibilità al vero progresso della loro propria comunità. Specialmente nelle regioni economicamente sottosviluppate, dove si impone l'impiego di tutte le risorse ivi esistenti, danneggiano gravemente il bene comune"(19) quanti, soprattutto se dotati di doti intellettuali e di beni finanziari, si lasciano prendere dal desiderio e dalla tentazione di migrare. Essi infatti in tal modo "privano la loro comunità dei mezzi materiali e spirituali, di cui essa ha bisogno"(20).

Da parte loro le regioni tecnicamente evolute prendano in considerazione l'impegno di promuovere il bene comune nelle regioni sottosviluppate: perciò favoriscano la preparazione e il ritorno in patria dei tecnici e dei giovani studenti, dopo che essi hanno acquistato la debita esperienza nel loro rispettivo settore ed ottenuto eventualmente il relativo diploma.

9° - Dovere delle Pubbliche Autorità di creare occasioni di lavoro.

A tale dovere dei cittadini deve corrispondere da parte delle Autorità Pubbliche lo sforzo affinchè vengano create fonti di lavoro nel proprio paese.(21).

"In questo campo stimiamo assai opportuno che, per quanto è possibile il capitale cerchi il lavoro e non il lavoro sia costretto a cercare il capitale"(22); le migrazioni così saranno la conseguenza non di una coazione, ma di una libera scelta della persona umana.

10° - Doveri verso la comunità accogliente.

"Chiunque si reca presso un altro popolo, deve fare molta stima del suo patrimonio,della sua lingua e dei suoi costumi"(23).Per questo i migranti si adattino volentieri alla comunità che li accoglie e si affrettino a impararne la lingua, cosicchè se la permanenza si fa prolungata o diventa definitiva, possano più facilmente integrarsi nella nuova società. Questo però risulterà più valido ed efficace solo se, esclusa qualsiasi costrizione o impedimento, l'integrazione sarà spontanea e graduale.

Con grande comprensione vanno seguiti in questo campo coloro che hanno lasciato il luogo natale, costretti da contrasti ideologici o da vicende politiche, e tutti coloro che sono stati cacciati dalla patria e deportati altrove. Essi di solito, per le circostanze stesse, non riescono facilmente e rapidamente ad adattarsi e conformarsi alla nuova società, alla quale si uniscono.

11° - Diritto di conservare la lingua madre e il proprio patrimonio spirituale.

I migranti portano con sé il loro modo di pensare, la propria lingua, la propria cultura e la propria religione. Tutto ciò costituisce un patrimonio, per così dire, spirituale di pensieri, di tradizioni e di cultura che perdurerà anche fuori della patria. Esso perciò dev'essere dappertutto tenuto in grande conto.

Non ultimo posto deve avere in questo campo la lingua nativa dei migranti, attraverso la quale essi esprimono la mentalità, le forme di pensiero e di cultura ed i caratteri stessi della loro vita spirituale (24).

E poichè tutto questo rappresenta il mezzo e la via naturale per conoscere e comunicare gli intimi sentimenti dell'uomo, la cura dei migranti porterà certamente più abbondanti frutti, se prestata da quanti conoscono bene tali fattori e posseggono nel senso più pieno la lingua degli stessi migranti. Appare quindi evidente e risulta confermata l'opportunità di affidare la cura dei migranti a sacerdoti della stessa lingua, e ciò per tutto il tempo richiesto da vera utilità (25).

12° - Forme dell'assistenza religiosa.

Per quanto riguarda i modi, le forme giuridiche e la conveniente durata dell'assistenza religiosa dei migranti, esse devono essere accuratamente considerate in tutti e nei singoli casi, per essere così adattate alle varie circostanze.

Tra queste circostanze è opportuno richiamare le seguenti: la durata della migrazione, il processo di integrazione (della prima o delle successive generazioni), le differenze culturali (di linguaggio e di rito), la forma del movimento migratorio, a seconda che si tratti di migrazione periodica, stabile o temporanea, di migrazione a piccoli gruppi o in massa, di insediamenti geograficamente concentrati o sparsi. Stante tale diversità di situazioni, non può sfuggire ad alcuno quale sia l'aspetto principale del servizio che la Chiesa deve offrire alle anime: quello di renderlo e mantenerlo continuamente adeguato alle vere necessità dei migrati.

13° - Pluralismo e nuovo mondo.

Quando tutte queste considerazioni siano tenute in debito conto e fedelmente osservate dai Pastori d'anime, non solo i migranti sfuggiranno più facilmente ai pericoli e agli inconvenienti della loro condizione, ma si offrirà loro una felice e frequente occasione per collaborare all'auspicata dilatazione del Regno di Dio. Dal fatto stesso di convivere sia con fedeli di altre confessioni, sia con non cristiani, sia ancora con non credenti, derivano di solito molte relazioni e legami diversi. Può inoltre accadere che negli stessi ambienti che si professano cattolici o cristiani, si inseriscano sempre più numerosi i seguaci di altre religioni, lavoratori e giovani impe

gnati nella formazione letteraria o tecnica, mentre dall'altro lato, in forma della mutua collaborazione tra nazioni, "cresce di giorno in giorno il numero di quelli (cattolici) che vengono inviati come esperti in missione all'estero, ad opera di istituzioni internazionali o bilaterali o di organismi privati, per stimolare lo sviluppo di quegli stessi paesi"(26). Si offre così alla Chiesa una felice occasione, secondo lo spirito del Concilio Vaticano II, sia di promuovere l'unità dei cristiani (27),sia, quando si tratti di non cristiani e di non credenti, di operare "perchè con la testimonianza di vita dei singoli fedeli e dell'intera comunità, diventi il segno che addita loro il Cristo" (28).

14° - Missione di tutto il popolo di Dio.

La complessa varietà di questioni e problemi, l'esistenza di molteplici difficoltà e la diversità dei luoghi e delle circostanze impegnano l'opera prolungata ed assidua da parte dei Vescovi e delle Conferenze Episcopali, come esigono l'apporto fraterno del popolo di Dio verso i migranti sia all'interno della nazione che al di fuori dei suoi confini. E non si deve minimamente dubitare che quanti partecipano della dignità umana e in particolare modo tutti coloro che si gloriano del nome cristiano, "vorranno ampliare e coordinare il loro sforzo comune, perchè tutti abbiano accesso ad una vita più umana, in cui ciascuno sia amato e aiutato come fratello dai fratelli"

15° - Concetto pastorale di migranti.

Le migrazioni odierne, sviluppatesi con sorprendente rapidità in tutto il mondo, sono composte da vari elementi: risultano infatti sia da operai come da dirigenti d'impresa, sia da giovani studenti come da esperti in campo tecnico, sia da generosi volontari come da profughi ed esiliati.

Orbene tutti costoro, pur costituendo categorie umane non poco diverse tra loro, hanno in comune condizioni di vita del tutto particolari, che differiscono molto da quelle a cui erano assuefatti in patria, al punto da non poter far capo, per aiuto spirituale, ai parroci del luogo. Per questo la Chiesa si preoccupa con materna sollecitudine di prestare ad essi un'opportuna assistenza pastorale. E' precisamente da questo punto di vista pastorale, di cui ora si tratta, che nel concetto di migranti sono compresi tutti coloro che, per qualunque motivo, si trovano a dimorare fuori della patria o della propria comunità etnica e per vere necessità hanno bisogno di un'assistenza particolare.

Al fine di promuovere e facilitare tale assistenza, nei capitoli che seguono ne vengono esposte le norme relative.

CAPITOLO II°

LA SACRA CONGREGAZIONE PER I VESCOVI

16° - § 1° - E' compito della S.Congregazione per i Vescovi dirigere, provvedere, coordinare e sviluppare tutto quanto si riferisce all'assistenza spirituale dei fedeli di rito latino, ovunque essi emigrano, consultando però la S.Congregazione per le Chiese Orientali o la S.Congregazione per l'Evangelizzazione dei popoli, se si tratta di territori soggetti all'una o all'altra di loro, e fermi restando i doveri e l'autorità dell'Ordinario del luogo per quel che riguarda la cura delle anime (30).

§ 2° - Parimenti alla S.Congregazione per i Vescovi spetta promuovere tale opera a favore dei migranti appartenenti ai riti Orientali, d'intesa in questo caso con la S.Congregazione per le Chiese Orientali, ogni qualvolta i fedeli di tali singoli riti raggiungono territori, non soggetti alla stessa S.Congregazione, in cui manca un sacerdote del proprio rito.

§ 3° - A norma del motu proprio "Ecclesiae Sanctae", la medesima S.Congregazione, "udite le Conferenze Episcopali interessate, o anche a richiesta di una di esse, per garantire l'assistenza spirituale a determinati gruppi sociali particolarmente numerosi, può erigere delle Prelature che sono composte di presbiteri del clero secolare in possesso di una particolare formazione, sono soggette al governo di un proprio Prelato e godono di propri statuti" (31).

§ 4° - Alla stessa S.Congregazione per i Vescovi, cui sono annessi, secondo le norme della Costituzione Apostolica "Regimini Ecclesiae Universae" i Consigli e i Segretariati delle Migrazioni, delle Opere per l'Apostolato del Mare, dell'Aria e dei Nomadi, (32), vengono attribuiti gli stessi compiti descritti al paragrafo 1° in favore di quanti rientrano nelle citate Opere per l'Apostolato del Mare, dell'Aria, dei Nomadi (33).

§ 5° - In ragione del loro fine specifico, alla stessa S.Congregazione sono soggetti gli Istituti religiosi fondati al fine di prestare l'assistenza spirituale ai migranti; essa perciò ha legittima competenza solo in ciò che riguarda i membri di questi Istituti in quanto Cappellani o Missionari dei migranti, presi sia singolarmente sia insieme, salvo restando il diritto della S.Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari in ciò che attiene alla osservanza della loro vita religiosa.

§ 6° - Seguendo lo spirito del Concilio Vaticano II, la S.Congregazione per i Vescovi curerà, insieme con i Segretariati per l'unione dei cristiani, per i non cristiani e per i non credenti, di prender parte a quelle iniziative comuni che siano ritenute vantaggiose per un gruppo migratorio di qualsiasi fede.

17° - Per compiere le varie opere che interessano il fenomeno migratorio, la S.Congregazione per i Vescovi si avvale dell'Opera dell'Ufficio per le Migrazioni e del Consiglio Superiore per le Migrazioni.

18° - I - L'Ufficio per le Migrazioni, costituito già da tempo presso la S.Congregazione per i Vescovi , è presieduto dal Delegato alle Opere per le Migrazioni, coadiuvato da un congruo numero di Officiali.

II - E' compito di questo ufficio studiare e occuparsi di tutto ciò che favorisce spacialmente il progresso spirituale dei fedeli migranti di qualsiasi lingua, stirpe, nazionalità nonchè - nel rispetto delle debite competenze - di qualsiasi rito; assistere il Consiglio Superiore per le Migrazioni e preparare le sue riunioni; sviluppare i reciproci rapporti con le Commissioni Episcopali; avviare e mantenere i contatti con le Associazioni Internazionali, cui in qualche modo interessa l'assistenza dei migranti e portare avanti tutte le altre iniziative, ritenute utili e opportune.

19° - Il Consiglio Superiore per le Migrazioni è formato dal:

I - Presidente, il cui compito è svolto dal Segretario pro tempore della Sacra Congregazione per i Vescovi;

II - Segretario, il cui incarico viene assegnato al Delegato alle Opere per le Migrazioni, per l'Apostolato del Mare, dell'Aria e dei Nomadi.

III - Dello stesso Consiglio inoltre fanno parte:

a) I Presidenti e i Segretari (34) delle Commissioni Episcopali per i migranti, stabiliti per le singole Nazioni o dove manchino, i Vescovi Promotori Nazionali; gli Officiali dei Dicasteri della Curia Romana, cui in qualche modo interessa la cura dei migranti, cioè del Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa, delle Sacre Congregazioni per le Chiese Orientali, per il Clero, per i Religiosi e gli Istituti Secolari, per l'Educazione Cattolica, per l'Evangelizzazione dei Popoli, dei Segretariati per l'Unità dei Cristiani,per i non Cristiani e per i non Credenti, nonchè del Consiglio dei Laici e della Pontificia Commissione di Studio "Justitia et Pax"; i delegati della "Caritas Internationalis", della Commissione Cattolica Internationale per i migranti, della Federazione dei Superiori degli Istituti Religiosi maschili e femminili; e finalmente i Superiori Generali delle Congregazioni Religiose per i migranti;

b) altre persone esperte e benemerite, sia ecclesiastiche, sia laiche, scelte e nominate dalla S.Congregazione per i Vescovi.

IV - Nell'ambito di questo Consiglio il Presidente, udito il parere del Segretario, sceglie alcuni membri e ne propone i nomi per l'approvazione alla S.Congregazione per i Vescovi: essi costituiscono la "Commissione di Studio".

20° - Il Consiglio Superiore per le Migrazioni, essendo di per sè un organo consultivo per l'impostazione di progetti operativi e la loro adeguata attuazione, si propone di:

I - Raccogliere, catalogare e vagliare tutte le proposte presentate dai vari Episcopati, ed anche quelle che vengono suggerite e avanzate attraverso i loro delegati, in quanto membri dello stesso Consiglio Superiore.

II - Studiare a fondo quanto riguarda in qualsiasi modo il settore delle migrazioni alla luce dei Decreti del Concilio Vaticano II ed esaminare nel contempo le necessità in continua evoluzione di questa categoria di persone.

III - Sottoporre alla S.Congregazione per i Vescovi quei suggerimenti, da cui essa possa ricevere le norme da proporre alle Conferenze Episcopali, al fine di dare maggiore e più opportuno incremento alle opere per la tutela dei migranti.

IV - Il Consiglio Superiore si raduna periodicamente in sessioni plenarie o, in caso di necessità, anche in sessioni straordinarie.

21° - A sua volta i compiti della Commissione di studio sono questi:

I - Trattare le questioni più importanti o più urgenti.

II - Proporre alla S.Congregazione per i Vescovi i pareri opportuni per la soluzione di tali questioni.

III - Questa Commissione si riunisce in sessione due volte all'anno.

CAPITOLO III

LE CONFERENZE EPISCOPALI NAZIONALI

"Le Conferenze Episcopali, specialmente quelle nazionali, dedichino premurosa attenzione ai più urgenti problemi riguardanti le predette categorie di persone (cioè i migranti, gli esuli, i profughi ecc.), e con adeguati mezzi e direttive, in concordia di intenti e di sforzi, provvedano accuratamente alla loro assistenza spirituale, tenendo presenti in primo luogo le norme date o da darsi dalla Sede Apostolica, da adattare convenientemente alle varie condizioni dei tempi, dei luoghi, delle persone"(35).

"Le Conferenze Episcopali, dato l'odierno grande numero di migranti e di turisti, sono pregate di affidare ad un sacerdote delegato a questo scopo, o a una speciale Commissione appositamente costituita, tutto ciò che si riferisce allo studio e alla organizzazione della loro assistenza spirituale"(36).

"Poichè le necessità pastorali esigono sempre più che alcune funzioni pastorali abbiano unità di indirizzo e di governo, è opportuno che siano costituiti alcuni uffici che possano servire a tutte o ai più diocesi di una determinata regione o nazione: tali uffici possono essere affidati anche a Vescovi" (37).

"Parimenti spetta alle Conferenze Episcopali fondare e promuovere delle opere, che consentano di accogliere fraternamente e di seguire ed assistere pastoralmente coloro che, per ragioni di lavoro e di studio, immigrano dalle terre di missione. Grazie ad esse infatti i popoli lontani diventano in qualche modo vicini, mentre alle comunità, che sono cristiane da antica data, si offre la magnifica occasione di aprire un dialogo con le nazioni che non hanno ancora ascoltato il Vangelo e di mostrare loro, nel servizio di amore e di aiuto che prestano, il volto genuino del Cristo" (38).

"Perchè i Vescovi delle nazioni cristiane di antica data possano accogliere, come si deve, gli immigrati dai territori di missione ed aiutarli con una conveniente assistenza pastorale, è necessaria la loro collaborazione con i Vescovi missionari" (39).

22°- I - Nelle nazioni, dove si recano in maggior numero i migranti, le Conferenze Episcopali costituiscano una speciale Commissione Episcopale per le Migrazioni. Essa avrà un suo Segretario, che generalmente assumerà le funzioni di Direttore Nazionale (40) e a tale titolo potrà essere chiamato a far parte del Consiglio Superiore per le Migrazioni.

II - E' molto conveniente che di questa Commissione siano chiamati a far parte anche i Religiosi e Religiose, quelli specialmente, di cui all'art. 53 paragrafo 1°, nonchè laici esperti dei problemi della migrazione.

III - Nelle altre nazioni, dove minore è il numero dei migranti, le Conferenze Episcopali designino almeno un Vescovo promotore, per assicurare loro l'assistenza spirituale.

23° - Per l'attuazione di quello che è stato stabilito in questa materia dalla S.Sede o dai Decreti Conciliari, le Conferenze Episcopali Nazionali direttamente o attraverso il Direttore Nazionale o mediante altra Istituzione si preoccupino di:

1° - Seguire attentamente i problemi principali delle migrazioni e, badando soprattutto alle circostanze dei singoli luoghi e dei vari popoli, assumere appropriate iniziative pastorali, mediante le quali i migranti siano spiritualmente preparati nell'adattarsi alla nuova condizione di vita e siano colti convenientemente sia nelle singole regioni della loro patria, sia nei paesi di immigrazione (41). Esse dimostrino premuroso zelo anche verso i gruppi di non cristiani, che spesso si trovano privi di ogni aiuto spirituale e materiale.

2° - Scegliere i sacerdoti, prepararli a questo tipo particolare di ministero e presentarli alle Conferenze Episcopali delle altre nazioni interessate o alle loro Istituzioni, perchè, a norma dell'art. 36 paragrafo 2, siano accolti come Cappellani o Missionari dei migranti.

3° - Istituire, se ciò è opportuno, un Collegio di sacerdoti da destinare alle migrazioni, o scegliere almeno degli Istituti, valendosi dell'aiuto di Seminari specializzati, se esistono, per la formazione di candidati al sacerdozio di una determinata lingua. In tali Istituti i sacerdoti, sia prima della partenza per l'estero, sia quando già vi risiedono frequentino regolarmente appositi e periodici corsi e si "sforzino anche di apprendere, se necessario, nuovi metodi di apostolato e si informino intorno alle condizioni, che interessano la vita economico-sociale e la civiltà del posto.

4° - Esortare i membri degli Istituti Religiosi maschili e femminili ed anche i fedeli del laicato a prendere parte a tali iniziative e servirsi saggiamente di loro, perchè, secondo un conveniente piano pastorale, diano il massimo contributo spirituale e sociale alla causa dei migranti (42).

5° - Organizzare, d'intesa con la S.Congregazione per i Vescovi, periodici incontri a livello internazionale e continentale al fine di definire nel modo migliore e coordinare dappertutto l'assistenza pastorale dei migranti, sì da renderne possibile l'adattamento alle particolari circostanze di ciascun popolo.

6° - Promuovere opportuni contatti con gli organismi sia internazionali che nazionali, con gli Istituti e con le Associazioni Statali, perchè siano tutelati nel modo migliore, anche nel campo sociale, i diritti dei migranti, e si provveda convenientemente alla loro formazione, soprattutto per la qualificazione professionale, che dovrà rispondere pienamente alle odierne necessità (43).

7° - Trasmettere ogni anno alla S.Congregazione per i Vescovi una relazione generale con l'aggiunta anche di eventuali notizie di carattere statistico, perchè si conoscano meglio le difficoltà, i suggerimenti od anche i desideri e si possa così corrispondervi più facilmente.

24° - 1° - Le migrazioni di qualsiasi tipo, come pure tutte le categorie di persone, che in qualche modo sono interessate all'attuale fenomeno dei frequenti spostamenti nelle varie parti del mondo (marittimi, addetti alla navigazione aerea, nomadi), non solo creano nuovi problemi di carattere pastorale, ma presentano anche aspetti eccezionali sul piano spirituale, psicologico, finanziario ed organizzativo, soprattutto quando si tratta di esuli, di profughi o di migranti, i quali lasciano le regioni che sono in difficoltà per eccessivo incremento demografico, e si trovano ancora in via di sviluppo.

2° - Per raccogliere gli aiuti necessari a risolvere, nei limiti del possibile, questi gravi problemi, è molto opportuno che le Conferenze Episcopali e gli Ordinari indìcano ogni anno la "Giornata del Migrante" (44).

3° - La celebrazione di tale Giornata deve tendere soprattutto a che i membri del popolo di Dio, ciascuno secondo la propria condizione, alla luce del disegno divino di salvezza, conoscano meglio i loro doveri, prendano la propria parte di responsabilità nel sostenere le opere a favore delle migrazioni; a che tutti i fedeli, elevando preghiere al Signore, ottengano col suo aiuto nuove vocazioni missionarie; a che sia confermato lo zelo apo

stolico dei sacerdoti e sia tutelata, anzi sempre più vivificata la fede cristiana dei migranti.

4° - Per quanto riguarda i problemi di ordine psicologico, si richiede da parte dei cristiani un intenso lavoro comune, perchè in unità di sforzi siano superati tutti i pregiudizi e tutte le discriminazioni di tipo nazionalistico, razziale e religioso, instaurando più leali e migliori rapporti, in un vero sentimento di fraternità tra i popoli(45).

5° - Poichè le numerose e provvide iniziative dei Cappellani o Missionari, degli Assistenti Sociali e di tutte le Istituzioni a favore dei migranti, creano alle Conferenze Episcopali e ai singoli Ordinari nuove e gravi difficoltà di carattere finanziario e organizzativo, la giornata del Migrante ha anche lo scopo di far riflettere attentamente i fedeli circa il dovere, che essi hanno di raccogliere aiuti per alleviare le necessità dei fratelli migranti. Perciò le Conferenze Episcopali possono profittare di tale celebrazione per stimolare l'interesse dei fedeli a questo riguardo e per esortarli a offrire un generoso contributo a sostegno delle opere necessarie.

6° - "La Giornata del Migrante" sia celebrata nel periodo e nel modo che le circostanze locali e le esigenze dell'ambiente sociale suggeriscono.

CAPITOLO IV

GLI ORDINARI DI LUOGO

"Si abbia particolare cura di quei fedeli che, a motivo delle loro condizioni di vita, non possono fruire a sufficienza dell'ordinaria assistenza pastorale dei Parroci o ne sono del tutto privi: tali sono moltissimi migranti, gli esuli e i profughi, i marittimi e gli addetti alla navigazione aerea, i nomadi e simili categorie di uomini. Si addottino anche convenienti metodi pastorali per provvedere alla vita spirituale dei turisti" (46).

"Parimenti, in analoghe circostanze, ai fedeli di diversa lingua si provveda sia per mezzo di sacerdoti o parrocchie della stessa lingua, sia per mezzo di un Vicario Episcopale, che conosca bene la lingua, insignito anche, se opportuno, del carattere Episcopale, sia infine in altra maniera opportuna" (47).

"I Vicari Episcopali in una determinata parte della diocesi, o in particolare settore di attività, o nei riguardi dei fedeli di un determinato rito o di una categoria di persone, secondo la nomina ricevuta dal Vescovo diocesano, hanno la stessa potestà ordinaria vicaria, che il Diritto Canonico attribuisce al Vicario Generale".(48).

Per quanto riguarda dunque le varie forme ed i modi, collaudati da lunga esperienza, per assicurare una conveniente assistenza spirituale ai migranti, gli Ordinari di luogo abbiano presente quanto segue:

A - Gli Ordinari dei paesi di partenza:

25° - Se appare necessario o almeno opportuno, si costituisca e sia bene ordinato presso la Curia Diocesana un Ufficio speciale per i migranti: esso dovrà non solo trattare i loro problemi o i loro affari, ma sviluppare anche altre iniziative sia prima che dopo la loro partenza.

26° - Gli Ordinari ammoniscano i parroci del grave loro dovere di procurare a tutti i fedeli una tale formazione religiosa, per cui, all'occorrenza, possano meglio far fronte alle difficoltà ed ai pericoli connessi con la loro partenza, e siano in grado di stabilire nuovi rapporti con altri uomini, sia che si rechino in altre regioni della loro patria, sia che giungano in un paese straniero, dove gli abitanti professano una diversa o mista religione. Avviene così che i migranti, qualora ritornino provvisoriamente o definitivamente a casa, saranno sicuri che il proprio parroco li assisterà sempre come un padre.

27° - Gli Ordinari di luogo si preoccupino di individuare e cercare dei sacerdoti, diocesani o religiosi, adatti e preparati per questo non facile ministero, e volentieri li mettano a disposizione delle Conferenze Episcopali, che ne facciano richiesta.

28° - Non trascuri ciascun Ordinario di mettersi in stretta relazione con la Conferenza Episcopale Nazionale e con le sue Istituzioni, per averne aiuto nelle necessità della propria diocesi e reciprocamente per offrire il suo aiuto ad altre diocesi, nell'esecuzione di quanto è stabilito dalla stessa Conferenza per l'assistenza pastorale dei migranti.

B - Gli Ordinari dei paesi di immigrazione:

29° - Se appare necessario, anche nelle diocesi di immigrazione ci sia presso la Curia Vescovile un Ufficio speciale per i migranti, alla cui direzione sia preposto un Vicario Episcopale (49) o altro sacerdote idoneo.

30°- 1° - Tutti i fedeli, chierici o laici, religiosi o religiose, siano opportunamente esortati, perchè accolgano con animo benevolo i migranti e si sfrozino di aiutarli nelle maggiori difficoltà, che si presentano loro dall'inizio.

2° - Altrettanto volentieri essi rechino soccorso anche agli altri cristiani, che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica e mancano dell'assistenza dei ministri della propria Chiesa o comunità. E neppure rifiutino il loro aiuto ai non cristiani, che immigrano, attenendosi, per quanto riguarda la comunicazione nelle cose sacre, alle norme contenute nel Decreto del Concilio Vaticano II "Unitatis Redintegratio" e nel "Direttorio Ecumenico".

3° - Se le circostanze lo rendono opportuno, la Missione con cura d'anime, eretta nel territorio di una o anche di più parrocchie, può essere annessa ad una parrocchia territoriale, specialmente quando questa è diretta dai membri della stessa Congregazione religiosa, che curano l'assistenza spirituale dei migranti.

4° - Quando non appare opportuna nè l'erezione di una parrocchia personale nè quella di una Missione con cura d'anime, indipendente o annessa ad una parrocchia, allora si provveda all'assistenza spirituale dei migranti per mezzo di un Cappellano o Missionario della stessa lingua, con un territorio ben determinato per l'esercizio del ministero.

5° - Nei luoghi, in cui i migranti sono abbastanza numerosi, per provvedere alla loro assistenza spirituale, il Cappellano o Missionario potrà essere designato come Vicario Cooperatore di una o di più parrocchie.

6° - Infine, perchè i fedeli di diverse lingue, addetti ai nuovi Organismi Internazionali, che esistono ai nostri giorni, non restino privi di assitenza spirituale, si nominino dei sacerdoti, che conoscano quelle lingue ed esercitino il sacro ministero per il loro bene.

34° - 1° - A ciascun Cappellano o Missionario dei migranti sia assegnata, per quanto è possibile, una Chiesa o Cappella, o anche un Oratorio pubblico o semipubblico per l'esercizio del sacro ministero.

2° - In caso contrario, l'Ordinario del luogo emani opportune disposizioni per consentire a quel Cappellano o Missionario dei migranti di svolgere liberamente e cumulativamente il suo dovere spirituale in altra Chiesa, non esclusa quella parrocchiale (54).

3° - Appare inoltre opportuno costruire e approntare delle case, che i migranti possono frequentare come loro sede per coltivarvi i valori e le doti del proprio ingegno, per godervi il meritato riposo nei momenti di distensione e per trovarvi positivo aiuto e soccorso.

CAPITOLO V

I CAPPELLANI O MISSIONARI DEI MIGRANTI. I DELEGATI PER I CAPPELLANI O MISSIONARI

"Ai fedeli di diversa lingua si provveda sia per mezzo di sacerdoti o parrocchie della stessa lingua, sia per mezzo di un Vicario Episcopale che conosca bene la lingua, insignito, se necessario, anche del carattere Episcopale, sia infine in altra maniera opportuna" (55).

A - I Cappellani o Missionari.

35° - I sacerdoti , che hanno ricevuto dall'autorità ecclesiastica regolare mandato per prestare l'assistenza spirituale ai migranti della stessa lingua, si chiamano Cappellani o Missionari dei migranti.

36° - 1° - I sacerdoti, che desiderano dedicarsi all'assistenza spirituale dei migranti, devono prima ottenere il permesso dai loro Ordinari e poi mettersi a disposizione della propria Conferenza Episcopale o delle Istituzioni preposte alle migrazioni.

2° - Tranne il caso in cui particolari circostanze consiglino che il Rescritto di nomina sia rilasciato dalla Sacra Congregazione per i Vescovi, tocca alla Conferenza Episcopale del paese di partenza fornire a questi sacerdoti l'apposito documento e presentarli alla Conferenza Episcopale del paese, a cui sono diretti. Quest'ultima Conferenza provvede poi ad affidare i Cappellani o Missionari ammessi agli Ordinari di luogo e che li destineranno alla cura spirituale dei migranti.

3° - Per quanto riguarda i religiosi, che si consacrano all'assistenza dei migranti, valgono le norme particolari contenute nel Cap. VI.

4° - L'assistenza spirituale dei migranti, per quanto possibile, sia affidata ad un sacerdote che per conveniente periodo di tempo si è ad essa ben preparato e che per virtù, dottrina, conoscenza delle lingue e per altre doti morali si rivela idoneo a un compito tanto delicato (56).

37° - 1° - Il Cappellano o Missionario dei migranti resta incardinato alla sua diocesi, alla quale perciò potrà sempre tornare secondo il giudizio e con il consenso dei Superiori interessati. Ottenuto il permesso di tornare, il Cappellano gode di tutti i diritti, che avrebbe se avesse atteso in diocesi al sacro ministero (57).

2° - Il Cappellano o Missionario dei migranti, per tutto il tempo in cui dura l'incarico, è soggetto alla giurisdizione dell'Ordinario del luogo per quanto riguarda sia l'esercizio del sacro ministero che l'osservanza della disciplina.

3° - Quanto all'amministrazione dei beni temporali, i Cappellani o Missionari dei migranti, dopo avere ottenuto il consenso del Direttore Nazionale, sono obbligati a chiedere l'approvazione dell'Ordinario del luogo per attuare qualsiasi iniziativa di carattere economico; di essa alla fine dell'anno presenteranno esatto rendiconto.

38° - Il Cappellano o Missionario, cui è stata affidata una parrocchia personale (58), gode della potestà di parroco con tutte le facoltà e gli obblighi, che a norma del diritto canonico competono ai parroci. Egli inoltre, anche se è privo di giurisdizione territoriale, ha facoltà di amministrare il sacramento della Cresima ai suoi fedeli, che si trovano in punto di morte (59).

39° - 1° - Il Cappellano o Missionario, cui è stata affidata una Missione con cura d'anime(60), gode di propria potestà e, fatte le debite distinzioni, viene equiparato ad un parroco.

2° - Tale potestà è personale, cioè va esercitata soltanto nei riguardi delle persone dei migranti, aventi la stessa lingua, e nel territorio della stessa Missione.

3° - La medesima potestà è cumulata, in parità giuridica con quella del parroco(61). Pertanto ogni migrante ha piena facoltà di rivolgersi liberamente per la celebrazione dei Sacramenti, matrimonio compreso, sia al Cappellano o Missionario della sua lingua sia al Parroco del luogo (62).

4° - Infine, oltre a tutte le attribuzioni riconosciute ai parroci dal diritto comune, al Cappellano o Missionario dei migranti spettano altri diritti e altri doveri particolari.

Per quanto riguarda i diritti, vanno ricordati i seguenti:

a) la potestà di amministrare ai suoi fedeli della stessa lingua, che si trovino in punto di morte, il sacramento della Cresima a norma del Decreto "Spiritus Santi munera";

b) la potestà di assistere validamente ai matrimoni degli sposi, uno dei quali sia della stessa sua lingua, entro i confini del territorio affidatogli, salvi gli altri adempimenti canonici anche per la prescrizione riguardante la liceità(63) e per le norme stabilite per investigare sullo stato dei nubendi (64).

Per quanto riguarda i doveri, vanno ricordati i seguenti:

a) nell'esercizio del sacro ministero per i fedeli della stessa lingua, gli stessi compiti cui è tenuto il parroco a norma del Codice di Diritto Canonico(65).

b) in particolare l'obbligo:

1° - di risiedere nel territorio assegnatogli a norma dei sacri canoni(66).

2° - di compilare i libri parrocchiali secondo le norme del Codice di Diritto Canonico e di inviarne copia autentica alla fine di ogni anno al parroco del luogo(67).

3° - non è tenuto invece all'obbligo di celebrare la Messa "pro populo" secondo le norme del Diritto Comune (68).

5° - I sacerdoti assegnati come coadiutori al Cappellano o Missionario, cui è affidata una Missione con cura d'anime, hanno, fatte le dovute distinzioni, gli stessi compiti e facoltà che spettano ai Vicari cooperatori del Parroco.

ed aventi una diversa formazione; essi quindi possono valersi dell'opera di sacerdoti o collaboratori forniti di preparazione specifica, per cui è più facile il loro trasferimento nelle varie località. E' per questo che tali Istituti sono in grado di dare il massimo contributo nell'assistenza dei migranti.

53° - 1° - Di grande importanza è da considerare a questo proposito l'opera svolta dagli Istituti che, nel vincolo dei voti religiosi, hanno come fine proprio e specifico l'apostolato a favore dei migranti, come sono la Congregazione dei Missionari di San Carlo, detti Scalabriniani, la Società di Cristo per i migranti Polacchi, la Pia Società di S.Paolo per i migranti Maltesi (77).

2° - Quanto agli altri Istituti, anche se non si propongono come fine specifico l'apostolato a favore dei migranti, sarà sempre ben opportuno e lodevole che essi si dedichino alla cura spirituale di questa categoria di fedeli, attendendo specialmente a quelle opere che rispondono meglio alla loro particolare indole e finalità.

3° - Se un Ordinario di luogo intende affidare la cura dei migranti a qualche Istituto religioso, salve le altre norme canoniche, egli dovrà stipulare una convenzione scritta con il Superiore dell'Istituto (78), trattando simultaneamente la cosa con la Conferenza Episcopale o con le Istituzioni Episcopali, che nel paese di provenienza promuovono l'assistenza spirituale dei migranti.

4° - Anche se si tratta degli Istituti che si prefiggono come fine specifico l'assistenza dei migranti, tutte le opere ed iniziative prese in loro favore sono soggette all'autorità e alla direzione dell'Ordinario del luogo, fermo restando il diritto dei Superiori Religiosi di vigilare sulla vita dei loro confratelli ed anche, in forma cumulativa con l'Ordinario del luogo, sullo svolgimento dei compiti loro affidati (79).

5° - Se poi l'incarico della cura pastorale dei migranti viene affidato ad un singolo religioso, è sempre necessario avere il previo consenso del Superiore e stipulare altresì le relative convenzioni per iscritto, procedendo cioè alla stessa maniera, fatte le dovute distinzioni, che è stata stabilita nell'art. 36 per i sacerdoti diocesani.

54° - 1° - Sono molteplici le opere di assistenza e numerose le iniziative di carità che si collegano spesso all'apostolato tra i migranti. In questo campo merita di essere raccomandato e deve essere molto apprezzato l'aiuto offerto dagli Istituti religiosi femminili, specialmente da quelli che si propongono questo ministero come specifico fine. Perchè, dunque, ne derivino frutti più abbondanti, si curi che a tali Istituti, nel pieno rispetto dei loro diritti e tenendo conto del loro carattere, non vengano in nessun modo a mancare nè l'assistenza spirituale nè i mezzi materiali adeguati.

2° - E' da auspicare che questo tipo particolare di apostolato sia sempre meglio conosciuto e sviluppato negli Istituti religiosi femminili.

55° - 1° - Secondo lo spirito del Concilio Vaticano II, venga sviluppata e favorita, con l'incoraggiamento dei Vescovi e dei Superiori religiosi, la continua collaborazione e la fraterna concordia tra gli Istituti religiosi maschili e femminili, il clero e le pie associazioni diocesane e interdiocesane di laici (80).

2° - Per quanto riguarda l'esercizio dell'apostolato tra i migranti e gli altri fedeli, tutti i religiosi sono tenuti ad obbedire alle disposizioni dell'Ordinario del luogo(81).

3° - In quello invece che direttamente o indirettamente concerne l'ordinamento della casa o della comunità religiosa, si prendano accordi tra i religiosi e gli Ordinari del luogo e le altre Istituzioni, preposte alle opere per le migrazioni, attraverso i Superiori competenti(82).

CAPITOLO VII

LA PARTECIPAZIONE DEI LAICI

"Tocca ai laici assumere l'instaurazione dell'ordine temporale come compito proprio, ed in esso, guidati dalla luce del Vangelo e dal pensiero della Chiesa e mossi dalla carità cristiana, operare in moro diretto e concreto; come cittadini cooperare con altri cittadini secondo la specifica competenza e sotto la propria responsabilità; cercare dappertutto e in ogni cosa la giustizia del Regno di Dio"(83).

"Tra i segni del nostro tempo è degno di speciale menzione il crescente e inarrestabile senso di "solidarietà" tra tutti i popoli, che è compito dell'apostolato dei laici promuovere con sollecitudine e trasformare in sincero e autentico affetto fraterno. I laici inoltre debbono prendere coscienza del campo internazionale e delle questioni e soluzioni, sia dottrinali, sia pratiche, che sorgono in esso, specialmente per quanto riguarda i popoli in via di sviluppo" (84).

56° - Non pochi dei problemi, derivanti dalla mobilità dei popoli, non si possono risolvere senza la collaborazione dei laici. La Chiesa perciò, mentre si sforza di corrispondere alle necessità pastorali dei migranti, esorta caldamente tutto il popolo di Dio, e in particolare i fedeli laici sensibili all'impegno apostolico perchè, nell'adempimento dei compiti specifici assunti, con animo generoso, si dedichino al rinnovamento del mondo ed all'attuazione concreta di ciò che la verità, la giustizia e la carità richiedono (85).

57° - Le migrazioni, dal duplice punto di vista degli uomini che lasciano la patria, come di quelli che ricevono in patria gli stranieri, comportano sempre una nuova forma di convivenza con persone prima sconosciute. E' proprio da qui che ha inizio il compito dei laici: quello di accogliere i migranti come fratelli e riconoscerli non come "semplici strumenti di produzione (86), ma come esseri dotati di umana dignità e costruttori di una più ampia convivenza umana.

Alle migrazioni sono inoltre collegate altri problemi, ossia quelli della casa, del lavoro, della sicurezza sociale e quelli che derivano dalla diversità di razza, di lingua, di civiltà. Perciò i laici devono far in modo che siano risolti secondo le esigenze della carità ed insieme della giustizia ed equità, affinchè, mentre progredisce l'economia in rapporto alla mobilità dei popoli non "diventi incerta e precaria la vita dei singoli uomini e delle loro famiglie"(87). Ai laici spetta ancora adoperarsi perchè questi diritti, per quanto riguarda specialmente l'unità della famiglia (88), siano riconosciuti e tutelati anche nella legislazione civile, e ogni discriminazione in questo campo venga accuratamente eliminata(89).

58° - La collaborazione dei laici poi non è meno necessaria nel promuovere l'evangelizzazione dei migranti. Essi devono dare il proprio aiuto ai Cappellani o Missionari, perchè i loro contatti con i migranti lontani o dispersi diventino più facili, perchè sia attiva la loro partecipazione alla liturgia, sicchè sentano l'attrattiva del culto divino. Presentandosene l'occasione, essi non devono trascurare di diffondere la parola di Dio nei vari gruppi etnici, secondo il modo proprio ai laici . Tutto ciò diventa ancor più necessario laddove, per la lontananza o la dispersione degli insediamenti o per la scarsezza del clero della loro nazione o del luogo, i migranti si trovino privi di qualsiasi assistenza religiosa. In questo caso siano solleciti di ricercarli, di accoglierli amichevolmente, di incoraggiarli e avviarli alla Chiesa locale (90).

Questo impegno apostolico spetta in modo particolare a quei laici, che nelle migrazioni, negli uffici o nei luoghi di lavoro, vivono a più stretto contatto coi non cattolici, coi non cristiani o coi non credenti.

Una speciale sollecitudine sia riservata ai giovani che frequentano le università. Ai laici, infatti, si offrono occasioni opportune che sfuggono spesso al Cappellano o Missionario: conducendo cioè una vita veramente cattolica e dimostrando un autentico zelo apostolico, "come cittadini con gli altri cittadini, secondo la specifica competenza e sotto la propria responsabilità"(91), essi possono supplire efficacemente cio che manca ai fratelli nel sacerdozio (92).

59° - I laici, che svolgono importanti funzioni pubbliche, consapevoli dei benefici arrecati dalla diversa cultura dei migranti, si adoperino perchè gli Stati e i loro governanti riconoscano tale contributo e promuovano attivamente quanto serve alla mutua collaborazione e coesistenza tra i vari gruppi etnici.

I laici poi, che esercitano una maggiore influenza sulla pubblica opinione, favoriscano nella comunità la maturazione di quella comune coscienza, che è necessaria al raggiungimento di questo fine.

60° - Dove i migranti sono più numerosi si offra loro in particolare la possibilità di prendere parte ai Consigli pastorali diocesani o parrocchiali, in modo da essere realmente inseriti nelle strutture della Chiesa locale.

61° - Allo stesso modo, anzi più ancora dei singoli, le Associazioni Cattoliche dedichino la più premurosa assistenza ai migranti, che hanno bisogno della casa, del lavoro, dell'istruzione e del necessario per vivere, Si tenga soprattutto presente quanto sia importante offrire ai migranti, collaborando specialmente con le istituzioni già esistenti, la possibilità di completare la loro formazione professionale o di ottenere una nuova qualificazione. Le Associazioni cattoliche diano il loro concreto appoggio agli Uffici per i migranti, che esistono nella Curia diocesana o nella varie parrocchie.

Tutti i migranti siano invitati a partecipare a qualche gruppo o associazione di apostolato per laici, collaborando con coloro che già in patria erano membri di una qualche associazione.

Anche se i migranti possono avere associazioni proprie, si cerchi tuttavia di offrire ad alcuni dei loro membri la possibilità di iscriversi alle associazioni (o ai sindacati) della regione, stabilendo in tal modo tra i vari gruppi etnici come un ponte in grado di unirli. Non bisogna però sollecitare soltanto la partecipazione dei singoli migranti alle associazioni locali, ma è anche opportuno favorire la collaborazione dei gruppi che, nelle regioni di partenza o di arrivo, promuovono l'apostolato dei laici.

°+°+°+°+°+°+°+

Riservando a particolari Istruzioni la revisione della disciplina riguardante i viaggi in territori transoceanici di Sacerdoti (93) e la loro incardinazione nelle diocesi di queste regioni (94), nonchè quella concernente i compiti dei Cappellani di bordo e dei loro Direttori (95) e l'ordinamento del Pontificio Collegio dei Sacerdoti per i migranti italiani (96) nutriamo speranza sicura che l'assistenza spirituale dei migranti, meglio ordinata e aggiornata dalla presente Istruzione, porterà, con l'aiuto di Dio, sempre più abbondanti frutti di bene alle anime e promuoverà felicemente e dappertutto sentimenti di concordia e di fraternità tra gli uomini, figli amatissimi di un unico Padre.

Dato in Roma, dalla sede della S.Congregazione per i Vescovi, il 22 Agosto 1969

Carlo Card. Confalonieri
Prefetto

Ernesto Civardi
Arcivescovo tit. di Sardica,
Segretario

Giuseppe Zágon
Delegato per le Opere delle Migrazioni

N O T E

(1) A.A.S. XLIV, (1952), pp. 649 ss.
(2) Cfr. Costituzione pastorale sulla Chiesa nel Mondo contemporaneo "Gaudium et Spes", nn.4,5,6,25,26; Enciclica "Pacem in Terris", A.A.S.,LV (1963), p.291.
(3) "Gaudium et Spes", n.26.
(4) Decreto sull'Apostolato dei Laici "Apostolicam Actuositatem", n.14.
(5) "Gaudium et Spes", n.6.
(6) "Ibid" n.29.
(7) Cfr. "Gaudium et Spes" n.4; Enciclica "Populorum Progressio", A.A.S.,LIX (1967), p.249, n.76.
(8) "Apostolicam Actuositatem", Cap. I,n.2.
(9) "Gaudium et Spes", n.1.
(10) Cfr. "Gaudium et Spes", nn.3 e 63; "Pacem in Terris", l.c. p.301.
(11) "Gaudium et Spes", n.3.
(12) Cfr."Pacem in Terris", l.c. p.263.
(13) "Gaudium et Spes", n.26.
(14) Cfr. Costituzione Apostolica "Exsul Familia", A.A.S.,XLIV (1952) Tit.I,p.682; "Pacem in Terris", l.c. p.263, 265; "Gaudium et Spes", nn.65,69.
(15) "Apostolicam Actuositatem", Cap. III, n.11.
(16) "Ibid".
(17) Cfr. Discorsi e Radiomessaggi di PIO XII, Edit. Vat. vol.VII, pp.391-393.
(18) Cfr. "Ibid", vol. IX, p.317; "Pacem in Terris", l.c. p.285.
(19) "Gaudium et Spes", n.65.
(20) "Ibid".
(21) "Ibid". n.66.
(22) "Pacem in Terris", l.c., p.285.
(23) Decreto sull'attività missionaria della Chiesa, "Ad Gentes Divinitus" n.26.
(24) Cfr. "Gaudium et Spes", n.29.
(25) Cfr. "Exsul Familia", l.c. Tit. 2, Cap. 1,n.5; Cap. IV, nn.33,34, 39.
(26) "Populorum Progressio", l.c. p.296, n.71.
(27) Cfr. Decreto sull'Ecumenismo,"Unitatis Redintegratio", Cap.II, nn. 9 e 10.
(28) "Ad Gentes Divinitus", n.20.
(29) "Populorum Progressio", l.c. p.297, n.28.
(30) Cfr. Decreto sul compito pastorale dei Vescovi nella Chiesa, "Christus Dominus", n.18.
(31) Motu Proprio "Ecclesiae Santae", I,n.4.
(32) Cfr.art. 52.
(33) La Costituzione Apostolica "Regimini Ecclesiae Universae" (art.69 § 1) attribuisce la competenza sulle questioni connesse col turismo alla S.Congregazione per il Clero, benchè anche al turista possa prestare assistenza spirituale il Cappellano o Missionario degli emigranti quando quello si trovi a fermarsi o a passare nel territorio a questi assegnato.

(34) Solitamente tale compito di Segretario si fonde con quello di Direttore Nazionale.
(35) "Christus Dominus", Cap. II, n.18.
(36) "Ecclesiae Santae", n.9.
(37) "Christus Dominus", Cap. III, n.42.
(38) "Ad Gentes Divinitus", Cap. VI,n.38.
(39) "Ecclesiae Santae",III,n.23.
(40) Cfr. nota 34.
(41) Cfr. "Populorum Progressio", l.c.n.69.
(42) Cfr. Capp. VI e VII.
(43) Nessuno dovrebbe ignorare che per l'assistenza tecnica e sociale dei migranti, PIO XII di v.m. ha istituito, con sede a Ginevra, la "Commissione Cattolica Internazionale per le Migrazioni", collo scopo di "unire e collegare tra loro le forme delle Associazioni o Comitati cattolici che esistono un pò ovunque e favorire, rafforzare e coordinare le loro iniziative per gli emigranti e i profughi" (Exsul Familia l.c. Tit. I,p.676).

Le Conferenze Episcopali possono dunque far ricorso all'opera di tale Commissione Internazionale, non solo nelle questioni che sorgessero tra diverse nazioni, ma anche nei problemi interni di ogni paese, coll'intento di regolare le iniziative e gli sforzi della rispettiva nazione nei riguardi delle migrazioni.

Le Conferenze Episcopali inoltre possono beneficiare della provvida attività della "Caritas Internationalis" in cui confluiscono diverse istituzioni nazionali per la assistenza soprattutto materiale dei migranti.
(44) Cfr. "Exsul Familia", Tit.II,art.49.
(45) Cfr. "Populorum Progressio", l.c., pp.287-289, nn.62-64.
(46) "Christus Dominus", n.18.
(47) "Ibid", n.23.
(48) "Ecclesiae Santae", I,n.14 § 2.
(49) "Ibid".
(50) "Christus Dominus", n.23; Cfr. Decreto sulle Chiese Orientali Cattoliche, "Orientalium Ecclesiarum", nn.4,12 ss.; vedi anche il Direttorio Ecumenico "Ad Totam Eccelsiam", A.A.S., LIX (1967), pp. 574-592.
(51) Cfr. Costituzione sulla S.Liturgia, "Sacrosantum Concilium", n.38; Istruzione sul Culto Eucaristico, "Eucaristicum Mysterium", n.19.
(52) Cfr. Christus Dominus, n.32; "Ecclesiae Santae", n. 21,§ 3 dove si legge:"Il Vescovo diocesano può, di propria autorità, dopo aver udito il Consiglio Presbiterale, erigere o sopprimere parrocchie o modificarle, ma in modo che, se vi sono convenzioni tra la Sede Apostolica e il governo civile o dei diritti quesiti di altre persone fisiche o morali, per tali casi l'autorità competente trovi, d'accordo con gli interessati, la giusta soluzione".
(53) Si veda la " Dichiarazione della S.Congregazione Concistoriale in data 21 novembre 1966:" Il Vescovo diocesano di propria autorità può erigere nella sua diocesi non solo le parrocchie personali, ma anche le Missioni con cura d'anime per i fedeli di diversa lingua o nazione, coll'avvertenza tuttavia di dare a tali missioni precisi confini e affidare la cura delle anime dei migranti a un Missionario per i migranti della stessa lingua".

(54) "Exsul Familia", Tit. II, art.37.
(55) "Christus Dominus", n.23, § 3.
(56) "Exsul Familia", Tit. II, art.54.
(57) "Ecclesiae Santae", I, n.3, § 4.
(58) Cfr. art. 37, § 1.
(59) Dall'Udienza del S.P. in data 30 aprile 1968.
(60) Cfr. "Exsul Familia", Tit. II, art.34, § 35.
(61) "Ibid", art.36.
(62) "Ibid", art.39.
(63) Codice Diritto Canonico, can. 1097.
(64) Cfr. Istruzione per la Disciplina dei Sacramenti, A.A.S., XXXIII (1941), pp.297-307.
(65) Codice Diritto Canonico, cann. 467-469.
(66) "Ibid", can. 465 § 1.
(67) "Ibid", can. 470; "Exsul Familia", Tit. II, art.35 § 2.
(68) Codice Diritto Canonico, can. 466.
(69) Cfr. art.33 § 4.
(70) In questo caso, ad evitare errori o dubbi sulla delega per i matrimoni, si abbia presente la disposizione del Codice, can. 1096, secondo cui il parroco o l'Ordinario del luogo non possono concedere delegazioni generali per i matrimoni, ma possono delegare solo per un determinato matrimonio.
(71) Art. 33 § 5.
(72) Cfr. Decreto della S.Congregazione del Concilio, "Cum plures locorum Ordinarii", A.A.S., XIX (1927), p.99.
(73) Cfr. A.A.S, (1964),pp. 6-12. Per gli emigrati la S.Sede ha concesso particolari facoltà, come la possibilità di adempiere il precetto pasquale durante tutto l'anno, e quella di conseguire l'indulgenza plenaria, soddisfatte le condizioni generali poste dalle nuove norme per le Indulgenze (confessione, comunione e preghiere secondo l'intenzione del Sommo Pontefice, nel giorno della festa del titolare e il 2 agosto o in due altri giorni fissati dall'Ordinario, se visitano l'Oratorio o la Cappella della Missione - con o senza la cura d'anime - o ivi recitano il Pater e il Credo secondo l'intenzione del Sommo Pontefice.
(74) "Exsul Familia", Tit. II, art. 19-23.
(75) "Ecclesiae Santae", I, n.19 § 2.
(76) "Christus Dominus", n. 35.
(77) Per quanto si riferisce alla cura dei migranti, giova ricordare che anche gli Istituti religiosi che hanno questo fine specifico possono offrire le condizioni richieste per l'erezione di una Prelatura per i vari gruppi socialin previste dal Motu Proprio "Ecclesiae Santae", I, n.4.
(78) "Christus Dominus", n.35; "Ecclesiae Santae", I, n.29, § 2.
(80) "Christus Dominus", n.35; "Apostolicam Actuositatem", n.23; "Ecclesiae Santae", n.28.
(81) "Christus Dominus", nn.33-35; "Ecclesiae Santae", I,nn.25-26.
(82) "Christus Dominus", n.35, 5,6; "Ecclesiae Santae" I, nn.24,30, 36 e 39.

(83) "Apostolica Actuositatem", n. 7.
(84) "Ibid", p.14.
(85) "Gaudium et Spes", n.26.
(86) "Ibid", n.66.
(87) "Ibid".
(88) Cfr. "Apostolicam Actuositatem", n.11.
(89) Cfr. "Gaudium et Spes", n.66.
(90) Cfr. "Apostolicam Actuositatem", nn.10-17.
(91) "Ibid", n.7.
(92) Cfr. "Ibid", n.10.
(93) Cfr. "Exsul Familia", Tit.II, Cap.I, art. 3.
(94),"Ibid".
(95) "Ibid", art.5,6.
(96) "Ibid", Cap. VI.

°+°+°+°+°+°+°+°+